

Prot. n. 21

Spett.le

PROVINCIA DI SIENA

c.a. **Dott. Tommaso Stufano**

(Dirigente OO.PP. e Territorio)

c.a. **Ing. Lorenzo Conti**

(R.U.P.)

p.c. Spett.le

Osservatorio reg. cc.pp. Toscana

Dott. Ivana Malvaso (Dirigente)

Catania, 10 marzo 2014

Oggetto: bando di gara lavori "cassa espansione sul fiume Elsa loc. Santa Giulia - Com. Monteriggioni". Termine offerte 10 aprile 2014.

Importo: € 1.667.712,21

Con riferimento al bando in oggetto esaminato a seguito di segnalazione di alcune imprese associate, rileviamo la seguente anomalia della procedura.

✚ **Abnorme sottostima dei prezzi progettuali:** si rileva che i prezzi progettuali delle voci che compongono l'intervento in oggetto, non sono stati desunti né dal prezzario vigente (luglio 2013) né tantomeno dal precedente (giugno 2012). Ciò in palese violazione dell'art. 133 D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 12 L.R. Toscana n. 38/07.

I prezzi così determinati, appaiono palesemente non ancorati ai prezzi di mercato delle voci che compongono l'intervento, comportando una considerevole sottostima delle lavorazioni valutabile nell'ordine del 30-35% dell'importo complessivo dei lavori. Tale differenza emerge, in particolare, per le voci "scavi" e "rinterri e rilevati", che compongono circa l'80% dell'intervento.

Giova rilevare che la disciplina nazionale (artt. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10; art. 133 D.lgs. n. 163/06) e quella regionale (art. 12 L.R. 38/07) impongono alle stazioni appaltanti di definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio allo scopo di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili. Pertanto, con la denunciata sottostima economica del valore dell'appalto in oggetto, è stato violato l'obbligo dell'ente di aggiornamento dei prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto, **inficiando la validità della procedura in oggetto**. Tale obbligo è ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/2009; TAR Marche n. 10/2009, TAR Napoli n. 5130/2009 e

TAR Catania n. 1648/2008) e da pronunce dell'AVCP (Pareri n. 131/2013–allegato, n. 28/2011, 195/2008; n. 143, 140, 76 e 41 del 2007);

Per quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si **chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.**

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola

Allegato:

- 1) Parere Autorità vigilanza sui cc.pp. n. 131/2013